CONTRATTO

Contratto relativo all'affidamento del servizio di ristorazione (pasti ospedalieri e mensa aziendale), di durata triennale, con opzione di rinnovo di un anno ed eventuale proroga tecnica di mesi sei, per l'Azienda di Rilievo Nazionale e di alta Specializzazione "Ospedali Civico, G. Di Cristina Benfratelli di Palermo", svolta con procedura aperta in ambito comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, sopra soglia su Piattaforma Telematica Consip- Mepa n.3369132. Gara s lotto unico (CIG 9556117573).

TRA

l'**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico, Di Cristina Benfratelli** (di seguito per brevità denominata anche ARNAS o Azienda Ospedaliera) parte contraente nella persona del Direttore Generale, Dott. Walter Messina, quale rappresentante legale giusta deliberazione n. 1 del 24 giugno 2024

E

l'aggiudicataria **C.O.T. Società Cooperativa** (detta di seguito anche Ditta/Fornitore) con sede legale in via Prospero Favier n. 7, Palermo, CAP 90124, C.C.I.A.A., CF. e P.IVA 03401970821, parte contraente nella persona del rappresentante legale della Cot Società Cooperativa, **Sig. Emanuele Ribaudo nato a Palermo, il 28/09/1966, C.F. RBDMNL66P28G273Z,** consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00,

che sottoscrivono il presente contratto con firma digitale ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

I quali, nelle rispettive qualifiche, hanno concordemente dichiarato di voler porre in essere il contratto di cui appresso

PREMESSO CHE

- con atto deliberativo n.1770 del 22 dicembre 2022 è stata indetta procedura aperta in ambito comunitario ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016, in modalità telematica, per l'affidamento del servizio di ristorazione (pasti ospedalieri e mensa aziendale), per l'ARNAS Civico, G. Di Cristina Benfratelli, da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa *ex* art. 95 comma 3 lett. a) del D.lg. 50/2016, per la durata è di anni tre (3) con opzione di rinnovo di un (1) anno;
- a fronte dei quesiti posti dagli OO.EE., essendo stato necessario procedere ad apportare modifiche ai documenti di gara e nello specifico al CSA e al Disciplinare di Gara, con atto deliberativo n.361 del 3 marzo 2023 si è proceduto in autotutela a modificare tali atti, riaprendo i termini di presentazione delle offerte, procrastinando la scadenza di presantazione delle offerte;
- entro il termine previsto per la presentazione di queste, sono pervenute sulla piattaforma MEPA quattro offerte;
- sulla base delle offerte economiche degli OO.EE. ammessi e dell'esito della verifica della documentazione amministrativa, vista la conseguente graduatoria delle offerte ammesse, la commissione incaricata ha presentato la proposta di aggiudicazione a favore del RTI "C.O.T. Società Cooperativa – Ciclat San Marco Società Cooperativa";
- con nota prot. n. 7897/COT assunta al prot. aziendale n. 25891/2023, l'impresa mandataria, C.O.T., società cooperativa ha comunicato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Ciclat San Marco mandante del RTI, allegando sentenza n.198/2023;

- con la medesima nota la Cot dichiarava ai sensi del'art. 48 commi 17-18 e 19 *ter* del D.lgs. 50/2016 di provvedere direttamente e per l'intero ad eseguire il servizio oggetto della procedura di gara *de qua*, essendo in possesso dei prescritti requisiti di idoneità.
- Con nota prot. n. 2393 del 05/02/2024, il Curatore della liquidazione giudiziale della Ditta ciclat San Marco Soc. coop. ha rapprsentato che il giudice delegato ha autorizzato lo stesso a proseguire l'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 221 CCII fino al 30 giugno 2024
- la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato (Ad. Plen. n.2 del 25 gennaio 2022; Ad. Plen., n. 10 del 27 maggio 2021)ha affermato il principio secondo cui l'"*art. 48, commi 17, 18 e 19 te, D.lgs n.50/2016, nella formulazione attuale, consente la sostituzione meramente interna del mandatario o del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese con un altro soggetto del raggruppamento stesso in possesso dei requisiti, nella fase di gara, e solo nelle ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione o, qualora si tratti di imprenditore individuale, di morte, interdizione, inabilitazione o anche liquidazione giudiziale o, piu' in generale, per esigenze riorganizzative dello stesso raggruppamento temporaneo di imprese, a meno che -per questa ultima ipotesi e in coerenza con quanto prevede, parallelamente, il comma 19 per il recesso di una o più imprese raggruppate -queste esigenze non siano finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara*";
- con parere l' U.O. Servizio Legale (nota prot. n.2698/2024) ha rappresentato che in ordine alla comunicazione del curatore del fallimento della CICLAT san marco Società cooperativa "non si ritiene che la comunicazione del curatore possa incidere sulla volontà dell'Azienda di procedere all'aggiudicazione in favore del solo operatore COT, sussistendone i presupposti di legge, atteso che il Curatore della procedura fallimentare, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato (art. 110 comma terzo Codice appalti), ipotesi non ricorrente nella fattispecie;
- conseguentemente con deliberazione aziendale n. 276 del 21 marzo 2024
  a) si sono approvati i risultati della procedura di gara, così come esplicitati all'interno dei verbali citati in premessa;
  b) ritenendosi che l'impresa CICLAT SAN MARCO sia divenuta incapace di partecipare alla procedura di gara di che trattasi, si è preso atto della perdita dei requisiti di partecipazione alla gara in oggetto a seguito della sent. n. 198/2023 del 12/12/2023 del Tribunale Civile di Firenze dell'O.E. CICLAT SAN Maarco;
  c)si è conseguentemente aggiudicato il servizio di Ristorazione (pasti ospedalieri e mensa aziendale) a favore della Ditta COT, sede in Palermo, per la durata contrattuale di tre anni;
  d) si è preso atto che che l'appalto ha la durata di tre anni (3) con l'eventuale opzione di rinnovo di un (1) anno e potrà essere applicata la proroga tecnica per ulteriori mesi 6 su richiesta della Stazione appaltante e con l'obbligo dell'appaltatore di accettarlo alle medesime modalità e condizioni;
- in data 28 marzo 2024
  a) si è proceduto alla sottoscrizione del "*Verbale di esecuzione del contratto in via d'urgenza*" e alla contestuale consegna del servizio Ristorazione da parte di quest'ARNAS alla Ditta COT;
  b)nello stesso verbale si è convenuto che il servizio ha decorrenza dal 01/04/2024 per ragioni di urgenza e sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 32, comma 13, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in attesa di procedere alla stipula del presente contratto;
  c) si è inoltre convenuto che la riserva di legge deve intendersi sciolta dopo il perfezionamento del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, volendo procedere alla stipulazione del relativo contratto *ex* art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Disposizioni generali

Le parti danno atto che, *ex* deliberazione n. 276/2024, l'oggetto del presente contratto è l'affidamento del servizio di ristorazione (pasti ospedalieri e mensa aziendale) per l'Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta specializzazione "Ospedali Civico, G. Di Cristina Benfratelli", per una durata triennale dal 01/04/2024 al 31/03/2027, con opzione di rinnovo di un (1) anno con la possibilità di applicazione di proroga tecnica per ulteriori sei mesi (6 mesi), su richiesta della Stazione appaltante e con l'obbligo per l'Appaltatore di accettarlo alle medesime modalità e condizioni.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, formano parte integrante del contratto e ne costituiscono il primo patto.

Costituiscono, in particolare, parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati, l'offerta tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono, l'offerta economica della Ditta e tutti i relativi allegati, il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato tecnico e i suoi allegati, il D.U.V.R.I. relativa alla procedura di gara di cui alla deliberazione n.1770/2022 come integrata dai successivi atti deliberativi citati in premessa.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alle disposizioni di legge, ai regolamenti ed ai contratti collettivi di categoria regolanti la materia ed il settore della ristorazione.

Più in particolare ai sensi dell'art. 4 del Capitolato tecnico, la sottoscrizione del presente contratto da parte del Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici. In particolare il Fornitore, all'atto della firma del contratto accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel Capitolato e in ogni altro documento di gara. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio del Fornitore circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alla prestazione da rendere ed ai prezzi offerti.

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'esecuzione del "Servizio" oggetto del rapporto contrattuale è regolato:

a) dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle clausole del Disciplinare di Gara, del Capitolato e dei suoi allegati, del Bando di Gara, da tutti i relativi allegati e da ogni altro atto della Gara;
c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Azienda Ospedaliera, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza;
d) dal Codice Civile, dal D.lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 36/2023 nel rispetto del principio del *tempus regit actum*, e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale, nonché dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia dell'appalto;
e) dal Decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020, pubblicato in GURI, Serie Generale n.90 del 4 aprile 2020 recante "*criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e forniture di derrate alimentari*";
f) dalle Linee guida del 16 aprile 2018, approvate dal ministero della Salute, Direzione Generale per l'igiene e la Sicurezza degli alimenti e della nutrizione, recante "*linee di indirizzo rivolte agli Enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di Comunità, al fine di prevenire o ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti*".
g) dal D.lgs. n.81 del 9 aprile 2008 Testo coordinato con il D.lgs n. 106 del 3 agosto 2007, attuazione dell'art. 1 della L. 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si prevede, altresì, il rigoroso rispetto di ogni altra norma e/o aggiornamento di quanto sopra indicato e comunque inerente l'oggetto del presente contratto.

La Ditta si impegna altresì ad adeguarsi ad ogni successiva disposizione normativa che dovesse sopravvenire nel corso di svolgimento del servizio, anche a seguito dell'emanazione di nuove nome, comunitarie, nazionali, regionali e locali.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in Leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

In caso di discordanza o contrasto, ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di Gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dalla Ditta nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultima ed espressamente accettate dall'Azienda Ospedaliera.

Articolo 3 - Oggetto e attività costituenti il Servizio

L'Azienda Ospedaliera, per come sopra rappresentata, affida all'impresa COT Società cooperativa giusta deliberazione n. 276 del 21 marzo 2024, l'espletamento del servizio di ristorazione (pasti ospedalieri e mensa aziendale) e dei servizi accessori così come previsti nel capitolato tecnico e nei suoi allegati, a ridotto impatto ambientale per la stazione appaltante, da realizzare secondo le modalità previste nel capitolato e nei suoi allegati (art. 2 del Capitolato).

Nell'esecuzione del servizio, La ditta si obbliga a garantire, prioritariamente, i requisiti di *food safety* (sicurezza igienici microbiologica) e di *food security* (apporto di energia e nutrienti adeguato alle esigenze dell'utente), "*adeguando al contesto le definizioni stesse, considerandole un insostituibile completamento dei percorsi di prevenzione e cura*" (art. 2 Capitolato).

In particolare il **vitto dei degenti** (adulti e pediatrici) deve avere tutte le caratteristiche indicate nell'art. 2 e nelle altre disposizioni specifiche contenute nel Capitolato e nei suoi allegati.

Invece, il **pasto del personale dipendente**, fermo restando il rispetto dei "CAM per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva per uffici, università e caserme", può prevedere integrazioni così come previsto dall'art. 2 del Capitolato, ma deve essere comunque strutturato tenendo conto della valenza educazionale: promozione di sani stili di vita, sostenibilità cibo correlata.

Comunque, le specifiche "Attività costituenti il servizio" che devono essere effettuare a cura e spese del Fornitore sono specificamente individuate dall'art. 13 del Capitolato.

Nell'esecuzione del servizio il Fornitore dovrà utilizzare il centro di cottura ospedaliero per la produzione dei pasti che potranno essere venduti anche a terzi così come espressamente previsto dall'art. 5 del Capitolato, previa richiesta ed approvazione da parte della stazione appaltante, con le autorizzazioni di rito.

Articolo 4 - Durata del Contratto

La durata del presente contratto (escluse le eventuali opzioni) è fissata in 36 mesi. E il contratto decorre dal 01/04/2024 al 31/03/2027, così come indicato in premessa e in conformità del verbale di "*Verbale di esecuzione del contratto in via d'urgenza*" del 28 marzo 2024, essendosi l'Azienda avvalsa (anche ai sensi dell'art. 8, 3 cpv del Capitolato tecnico) della facoltà di avviare l'esecuzione d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto con conseguente e corrispondente riduzione della durata contrattuale.

Il contratto è rinnovabile per ulteriori 12 mesi. Inoltre, ai sensi dell'art. 8 del Capitolato e comunque in forza della normativa vigente in materia di contratti pubblici *ratione temporis*, la durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto o comunque a condizioni più favorevoli per l'Azienda sanitaria La proroga di che trattasi è stimata in sei mesi.

In conformità a quanto sancito dall'art. 8 del Capitolato tecnico, le parti convengono, inoltre, che l'Azienda si riservi il diritto di risolvere il presente atto bilaterale, dopo la prima annualità, con un preavviso di sei mesi ai sensi dell'art. 21 *sexies* della l. 241/1990, qualora sopravvenga un provvedimento regionale centralizzato (CUC).

Articolo 5 - Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga a rispettare le altre clausole del presente contratto, del Bando di Gara, del Capitolato e dei suoi allegati, nonché le disposizioni previste dai rispettivi allegati e da ogni altro atto della Gara di cui alla deliberazione 1770/2022 e sue integrazioni.

L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda Ospedaliera e/o da terzi autorizzati, diverse od ulteriori rispetto a quelle attuate alla data di avvio del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Azienda Ospedaliera di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Ai sensi dell'art. 3 del Capitolato, nel caso in cui nel corso dell'appalto la Stazione appaltante intendesse o dovesse attivare nuovi servizi ospedalieri anche esternamente all'area dei presidi aziendali, il Fornitore si obbliga a fornire il servizio an-

che presso queste eventuali Unità Operative aziendali, agli stessi prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione.

Inoltre, il Fornitore, fin d'ora, si impegna a svolgere il servizio di ristorazione alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione e con le stesse modalità tecnico organizzative descritte nel progetto, senza causare disservizio alcuno alla Stazione Appaltante o pretendere per questo altre indennità o compensi di sorta.

Il fornitore si obbliga rispettare tutte le condizioni per lo svolgimento del servizio di cui all'art. 13 del Capitolato, nonché allo svolgimento delle prestazioni in quest'ultimo indicate.

Il fornitore inoltre è obbligato al rispetto di quanto previsto in ordine al servizio mensa per il personale dipendente di cui all'art. 13 del Capitolato tecnico. Il Fornitore in particolare, effettuerà la distribuzione a self-service del solo pranzo destinato ai dipendenti e agli altri soggetti autorizzati dalla Stazione Appaltante. Il Fornitore dovrà eseguire tale servizio mediante un sistema che non preveda prenotazione, che consenta sia la registrazione tramite *badge* magnetico degli ingressi alle mense dei dipendenti sia la verifica a posteriori da parte della Stazione Appaltante dei pasti erogati agli aventi diritto sia l'addebito della quota parte del prezzo a carico dei dipendenti fruitori sullo stipendio mensile. Il Fornitore, inoltre, è tenuto ad adempiere tutti gli altri obblighi previsti nell'art 13, anche quelli relativi alle apparecchiature e frigoriferi.

Articolo 6 - Gestione del servizio e delle attrezzature

Ai sensi dell'art. 5 del Capitolato tecnico, il Fornitore dovrà utilizzare il centro di cottura ospedaliero per la produzione di pasti; tali pasti potranno essere venduti anche a terzi, previa richiesta ed approvazione da parte della Stazione Appaltante, con le autorizzazioni di rito.

Ai sensi dell'art. 7 del Capitolato tecnico, ai fini della gestione del servizio la Stazione Appaltante, infatti, mette a disposizione del Fornitore per il periodo di effettiva durata del contratto il Padiglione delle Cucine, pertinenza del presidio ospedaliero "Civico e Benfratelli" di proprietà aziendale. Tutte le attrezzature, gli impianti, le stoviglie, gli arredi esistenti in tali locali sono ceduti in comodato d'uso gratuito all'aggiudicatario. Ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 30 del Capitolato tecnico nel momento in cui la Stazione Appaltante concede in uso al fornitore le cucine, i locali e le attrezzature viene redatto, in contraddittorio tra le parti, il Verbale di presa in consegna, con l'inventario dei beni concessi in comodato d'uso gratuito.

L'inventario è parte integrante dei documenti contrattuali. Al momento della consegna tutte le strutture, le macchine, le attrezzature e l'utensileria presenti presso la cucina e di cui all'Allegato 8 al Capitolato "*Elenco Macchine ed attrezzature cucina mensa*" sono da ritenersi a norma, adeguate al servizio e in buono stato di manutenzione, e tali dovranno essere mantenute al termine dell'appalto, fatta salva l'usura dovuta al normale utilizzo.

Qualsiasi modifica ai locali, agli impianti, alle attrezzature, alle macchine e agli arredi, deve essere preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante. I beni mobili ed immobili sono destinati esclusivamente alle attività previste dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico, salvo diversa autorizzazione.

In qualunque momento, su richiesta della Stazione Appaltante ed in ogni caso almeno ogni dodici mesi, le Parti provvederanno alla verifica dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto affidato. In caso di mancanze il Fornitore provvederà alle necessarie integrazioni/sostituzioni entro i successivi 20 giorni dal riscontro. I locali con impianti, macchine, attrezzature e arredi annessi, in ugual numero, tipologia e qualità inventariata all'atto della consegna saranno riconsegnati alla Stazione Appaltante alla scadenza del contratto mediante Verbale di riconsegna redatto in contraddittorio tra le parti.

I beni dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante in perfetto stato di pulizia, funzionamento e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione. Eventuali danni dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi verranno stimati ed addebitati al fornitore.

In particolare, la dotazione strumentale mobile dovrà essere restituita alla scadenza alla Stazione Appaltante nella stessa entità qualitativa/quantitativa e pertanto il bene in caso di perimento addebitabile al Fornitore ovvero per normale usura, dovrà essere sostituito e/o reintegrato a cura dello stesso.

Analogamente, per quanto concerne gli impianti della cucina, essi dovranno essere manutenuti a cura e spese del Fornitore che alla scadenza del contratto, dovrà riconsegnarli funzionanti e in perfetto stato d'uso, del che verrà redatto in contraddittorio apposito verbale.

Il fornitore si obbliga, inoltre, all'effettuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali di pertinenza del servizio affidati al Fornitore, degli impianti tecnologici, nonché le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle attrezzature e dei macchinari.

Al riguardo si applicano le prescrizioni di cui all'art. 31 del Capitolato rubricato "Manutenzione ordinaria e straordinaria e programmate". Nello specifico, la Stazione Appaltante si riserva altresì di richiedere il risarcimento del danno conseguente alla non tempestiva esecuzione di interventi, che possano determinare il decadimento, anche temporaneo, dell'efficienza delle strutture e attrezzature anche relativamente alla sicurezza.

Articolo 7 - Altri oneri a carico del Fornitore.

La Ditta si obbliga a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6 CSA in ordine al sistema produttivo prescelto per la gestione dei pasti, fermo restando le previsioni di cui al RG UE 2021/382 (pacchetto igiene). Per i vari servizi il Fornitore è tenuto ad indicare le modalità di esecuzione con un piano dettagliato per ciascuno di essi. Potranno, comunque, essere previsti sistemi differenti per la gestione dei pasti nelle varie Unità e servizi.

All'avvio del contratto, il fornitore deve rendere disponibile alla Stazione appaltante un sistema informatizzato e di rendicontazione dei pasti con le caratteristiche tecniche e per le funzioni di cui all'art. 14 del Capitolato tecnico.

Ai sensi dell'art. 47 del Capitolato, inoltre, sin dall'inizio delle attività, tutte le spese, escluse quelle poste a carico dalla Stazione Appaltante, necessarie all'espletamento delle attività di cui trattasi, sono interamente a carico del Fornitore. In particolare, sono a carico del Fornitore la cura e gli oneri connessi alle manutenzioni ordinarie di tutti i locali di pertinenza del servizio di ristorazione. Sono altresì a carico del Fornitore le manutenzioni ordinarie di tutti i macchinari, attrezzature e arredi utilizzati per lo svolgimento del servizio di ristorazione: stoccaggio, produzione, trasporto, distribuzione, lavaggio. Il Fornitore sarà responsabile degli eventuali danni arrecati a persone e/o cose, sollevando la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Sono a carico del Fornitore gli oneri per l'acquisto di stoviglie e posateria, carrelli, vassoi, materiali di consumo ecc. necessari per attivare ed erogare il servizio. Il Fornitore deve tenere conto di tutte le circostanze necessarie alla fornitura e installazione dei beni, anche quelle non specificatamente previste nei documenti contrattuali, e nulla potrà richiedere alla Stazione Appaltante in caso di eventuali problemi che sopraggiungessero nel corso di esecuzione del contratto. La Stazione Appaltante resta pertanto sollevata da qualsiasi onere aggiuntivo dovesse derivare da fatti non prevedibili alla stipula del contratto. Sono tassativamente esclusi i rimborsi per interventi di manutenzione previsti dall'O.E. in sede di Offerta Tecnica ai punti 8 e 9 dell'Art. 17.1 del Disciplinare.

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in tema di disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Più nello specifico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 del Capitolato.

La Ditta dichiara di rispettare le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999, n° 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

La Ditta, per l'espletamento del servizio, deve impiegare personale assunto e registrato nei regolamentari libri paga e matricola e, comunque, dovrà impiegare personale assunto e registrato nei regolamentari libri paga e matricola.

La Ditta riconosce che l'ARNAS risulti estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la Ditta stessa e il persona personale dipendente.

Articolo 8 - Modalità di effettuazione del servizio

Nell'esecuzione del "Servizio" l'Appaltatore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica tecnica della stessa.

La prestazione a carico dell'Appaltatore avviene sulla base delle condizioni indicate nelle sua offerta economica, offerta tecnica e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi indicati dall' "Azienda Ospedaliera" e nel rispetto del presente Contratto, Capitolato tecnico e allegati, disciplinare, bando di gara.

Ai sensi dell'art. 3 del Capitolato la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel corso dell'esecuzione del contratto, di:

- richiedere l'estensione del servizio a favore di nuovi centri di utilizzo (ad esempio nel caso di apertura di nuovi reparti all'interno della struttura ospedaliera o presso nuovi Presidi);

- sospendere o modificare, definitivamente o temporaneamente, la modalità di erogazione del servizio presso i centri di utilizzo. Rimane inteso che le variazioni delle prestazioni rispetto alle previsioni individuate nel presente Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, a prescindere dal motivo per cui si siano originate in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Capitolato non daranno diritto al Fornitore di pretendere alcun indennizzo o variazione dei prezzi unitari.

Il Fornitore si impegna nel rispetto dell'art. 9 del Capitolato tecnico ad erogare i servizi "pasti ai degenti" e "mensa aziendale" dal lunedì alla domenica e per tutti i 365 giorni dell'anno. In occasione di particolari ricorrenze quali il S. Natale, Capodanno, S. Pasqua, S. Stefano e Festa Patronale (S. Rosalia), il Fornitore deve garantire, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, la preparazione di un pranzo speciale la cui composizione e grammature saranno concordate con il servizio dietetico e/o i responsabili di ogni struttura.

Le parti si impegnano una volta stipulato il contratto a redigere un apposito verbale per la consegna della dotazione strumentale mobile e per i locali della cucina con allegato inventario dei beni conferiti in comodato così come previsto dall'art. 6 del presente Contrattto.

Essendo un servizio di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui alla L.146/1990 che prevedono l'obbligo per il fornitore di assicurare i servizi minimi nel rispetto di cui all.art. 11 del Capitolato, in particolare anche in caso di scioperi del personale fornitore; in caso di cause di forza maggiore e fermo tecnico.

Al verificarsi di cause di forza maggiore, se il servizio di emergenza sostitutivo proposto da Fornitore non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dalla Stazione Appaltante, quest'ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare al Fornitore inadempiente il maggior onere sostenuto.

Nel caso di fermo tecnico il verificarsi di interruzioni del servizio per cause dovute a fermo tecnico e/o guasti agli impianti di supporto, è compito del Fornitore individuare centri di appoggio sino alla risoluzione delle cause che hanno generato il fermo tecnico (cfr. Circolare Assessorato Regionale alla Sanità n. 709 del 1993). Si applicano tutte le altre disposizioni di cui all'art. 11 del Capitolato.

Il Fornitore non può, in alcun caso, sospendere o ritardare la prestazione dei servizi con propria decisione unilaterale, anche nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante. La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto qualora il Fornitore non riprenda le attività entro il termine intimato dalla Stazione Appaltante, mediante diffida inoltrata a mezzo posta elettronica PEC. In tale ipotesi restano a carico del Fornitore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione del Contratto.

I costi relativi ai consumi di energia elettrica , gas, telefono e in generale tutti i costi strettamente inerenti alla gestione del servizio, compresi quelli delle utenze dell'acqua e dei rifiuti sono a carico del Fornitore.

L'ARNAS, secondo le proprie strategie può disporre, in qualsiasi momento, tramite propri funzionari, ogni accertamento e controllo sul servizio svolto e/o sulle modalità operative del servizio, al fine di verificare l'esatta rispondenza rispetto al Capitolato.

Le eventuali inadempienze riscontrate in sede di controllo quantitativo- qualitativo o di ulteriori accertamenti potranno costituire motivo di contestazione alla Ditta.

Articolo 9 - Specifiche del servizio e Utenza

La Ditta si obbliga a rispettare le specifiche tecniche di cui all'art. 15 del Capitolato tecnico, nonché le prescrizioni dallo stesso previste. Si applicano, inoltre, le prescrizioni relative alle specifiche tecniche di dettaglio di cui agli allegati 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11.

L'Utenza del servizio è composta da

- degenti ospiti presidi ospedalieri;
- degenti dei reparti di neonatologia, pediatria e per i degenti da 0 a 19 anni;
- degente paganti presidi ospedalieri;
- personale dipendente;
- personale convenzionato;

- fruitori esterni autorizzati dalla Stazione Appaltante.

La Ditta deve assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 19 del Capitolato, rubricato "Derrate alimentari"; in rapporto agli adempimenti connessi a tali disposizioni la Ditta è tenuta redigere rapporto semestrale di cui al penultimo cpv dell'art. 19 del Capitolato e si obbliga a sottoporsi agli altri controlli previsti nel medesimo articolo. Il Fornitore, inoltre è tenuto al rispetto delle disposizioni poste dall'art. 20 "preparazione e cottura pasti, nonché di cui all'art. 21 "Confezionamento pasti", a norma del quale ciascun pasto deve prevedere un'etichetta con al minimimo le indicazioni previste dall'ultimo articolo citato; fermo restando che su richiesta della Stazione appaltante, sull'etichetta di confezionamento potranno essere indicati anche il numero/identificativo univoco del reparto e del posto letto del degente.

Si applicano così come indicato nell'art. 2 del presente contratto tutte le altre prescrizioni del capitolato relative alle specifiche del servizio: artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 del capitolato. La Ditta si obbliga inoltre a rispettare orari e tempistica di consegna previsti dall'art. 28 del Capitolato tecnico. Il Fornitore si obbliga inoltre al rispetto delle norme di corretta prassi igienica poste dalla disciplina legislativa e regolamentare, nonché a quanto espressamente disposto dal Capitolato tecnico: artt. 32, 33,34, 35.

Articolo 10 - Luoghi della prestazione.

I locali interessati al servizio sono quelli afferenti ai Presidi Ospedalieri Civico e Di Cristina: i reparti, Padiglione delle cucine, la sala mensa .

Ai sensi dell'art.7 del presente contratto le sedi individuate dei PP.OO. dell'ARNAS potranno subire variazioni anche in aumento nel corso della durata prevista per il presente contratto in ragione delle esigenze organizzative dell'Azienda Ospedaliera, se la stessa richiederà l'estensione del servizio a favore di nuovi centri di utilizzo (ad esempio nel caso di apertura di nuovi reparti all'interno della struttura ospedaliera o presso nuovi Presidi). Riamane comunque fermo quanto sancito dall'art. 5, cpv 4, del presente contratto.

Articolo 11 - Condizioni del "Servizio" e limitazioni di responsabilità

La Ditta garantisce che l'esecuzione di tutte le prestazioni inerenti al "Servizio" siano a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti richiamati nello stesso, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga dell'Azienda Ospedaliera, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato, nelle offerte tecniche dell'Appaltatore; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente contratto.

La Ditta si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Ospedaliera da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme, delle prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti che dovessero essere imputabili e/o derivare da atto e/o fatto dell'Appaltatore.

Il fornitore si obbliga a osservare tutte le normativa prevista, anche nel Capitolato in materia di gestione dei rifiuti (art. 36 CSA).

Articolo 12 - Direttore tecnico del Servizio

La Ditta dichiara che:

il Direttore tecnico del Servizi è la Sig.ra Ornella Grispo, rintracciabile al numero telefonico 3406552205 e mail/pec: o.grispo@cotristorazione.com ;

I compiti del suddetto Responsabile sono specificatamente previsti dall'art. 46 del Capitolato tecnico; questi comunque è impegnto in modo continuativo con obbligo di reperibilità.

Tutte le comunicazioni relative al "Servizio", le richieste ed istruzioni per eventuali prestazioni contingenti e contestazioni di inadempienza fatte al suddetto Responsabile/Supervisore, si intendono fatte direttamente all'Appaltatore;

Le comunicazioni al Responsabile/Supervisore saranno avanzate esclusivamente da parte del RUP e del DEC indicati al successivo articolo del presente contratto.

Per situazioni di emergenza, la Ditta designa altro incaricato, la Sig.ra Irene Musumeci la quale potranno essere contattate al seguenti recapiti telefonici 3491566750, tutti i giorni, festivi compresi.

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio nella propria sede in via Prospero Favier n. 7, Palermo, CAP 90124- telefono: 3406552205 - indirizzo di posta elettronica e pec cot@legalmail.it

Articolo 13– Corrispettivi e Oneri inerenti al servizio

Ai sensi dell'art. 16 del Capitolato, i corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla Stazione Appaltante per l'affidamento della fornitura e dei servizi ad essa connessi oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti al servizio di cui all'offerta economica. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante.

Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

Si provvederà al pagamento per il servizio di ristorazione dei seguenti importi

Servizio ristorazione	Tipo di pasto
Degenti ospedalieri	Colazione: € 0,95 + IVA 10%
	Pranzo: € 5,59 + IVA 10%
	Cena: € 4,89 + IVA 10%
	Merenda: € 0,95 + IVA 10%
	Cestino: € 2,12 + IVA 10%

Servizio ristorazione	Tipo di pasto
Mensa dipendenti	Pranzo: € 4, 89+IVA 4%

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza.

La Stazione Appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dalla Stazione Appaltante.

All'inizio di ciascun mese la Stazione Appaltante provvederà ad emettere un ordine preventivo "fittizio" (calcolato sulla base dei consumi reali dei mesi precedenti o degli analoghi periodi degli anni precedenti). Alla fine di ciascun mese la Stazione Appaltante provvederà ad allineare l'ordine "fittizio" con i dati relativi ai consumi reali e, conseguentemente, il Fornitore provvederà ad emettere regolari fatture - riportante il numero dei pasti, distinti per tipologia, effettivamente erogati nel mese di competenza, con indicazione dei relativi prezzi per ognuna delle seguenti tipologie di utenti e per ciascun P.O.:

- Degenti ospiti presidi ospedalieri;
- Degenti paganti presidi ospedalieri;
- Personale dipendente;
- Personale convenzionato;
- Fruitori esterni autorizzati dalla Stazione Appaltante.

Contemporaneamente, saranno presentati i titoli giustificativi (prenotazioni online e/o sottoscritte da Caposala o altro responsabile per degenti, personale dipendente ed ospiti).

Il pagamento sarà effettuato a mezzo mandato a norma di legge al ricevimento della fattura. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel presente Capitolato e nei singoli Ordinativi di fornitura.

Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura e/o il Contratto si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r dalla Stazione Appaltante.

Così come sancito dall'art. 5 del Capitolato, nonché dall'art. 2 del presente contratto, il fornitore, previa richiesta ed approvazione, con le autorizzazioni di rito da parte della Stazione appaltante, potrà vendere pasti anche a terzi. In questo caso per i pasti venduti a terzi verrà corrisposta alla stazione Appaltante una *royalty* pari al 10% del valore di vendita (al netto dell'IVA a debito).

A tal riguardo il Fornitore ha l'obbligo di procedere mensilmente a rendicontare all'Azienda gli introiti conseguiti dalla vendita a terzi. Nello specifico, al termine di ogni mese la Ditta dovrà comunicare, rendicontare e documentare all'Arnas gli introiti conseguiti (al netto dell'IVA a debito); la quota periodica predetta degli incassi dovrà essere corrisposta dall'ARNAS con cadenza mensile posticipata.

Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario alla tesoreria dell'ARNAS entro il quindicesimo giorno dall'emissione della fattura, che verrà spiccata per il relativo importo risultante dalla rendicontazione della Ditta e previo controllo eseguito dall'Azienda.

Articolo 14 - Prezzi e revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 17 del Capitolato, a partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard relativi dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10 per cento rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Articolo 15- Fatturazione e Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 13 del presente contratto sarà effettuato sulla base della fattura emessa dall'Appaltatore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, da quanto espressamente indicato nel Capitolato e nel presente contratto. In particolare, la fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile posticipata.

La fattura sarà liquidata solo previo accertamento da parte dell'U.O.C. Affari Generali, circa la regolarità del "Servizio" effettuato, in termini di qualità e quantità e la conformità al CSA e quant'altro indicato dagli atti di Gara.

I pagamenti verranno effettuati nei termini previsti dal D. Lgs. N. 192 del 9 Novembre 2012 e ss.mm.ii. In caso di contestazioni di carattere extragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dall'atto di definizione della vertenza.

Si precisa che la fatturazione elettronica dovrà, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.M.(MEF) 7/12/2018 e s.s. m.m. i.i. *"Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1,comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"*, riportare a pena di rifiuto del pagamento, la cosiddetta "tripletta" di identificazione, ovvero dei seguenti dati:

ID IDENTIFICATIVO DOCUMENTO (Numero ordine informatico trasmesso a mezzo NSO);

DATA DEL DOCUMENTO (Data dell'ordine informatico);

ENDPOINT ID (55CCB0).

Ulteriori informazioni sulla fatturazione elettronica possono essere ricevute sul sito www.fatturapa.gov.it. La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere i dati obbligatori per legge e i corrispettivi definiti nel presente contratto, deve essere corredata della documentazione indicata nel presente articolo.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potranno essere sospese le prestazioni oggetto del presente contratto. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, si applicheranno le disposizioni relative alle penalità, al recesso ed alla risoluzione del contratto, stabilite nel CSA, nel presente contratto e dalle disposizioni di legge.

Articolo 16 - Flussi Finanziari

L'Appaltatore, in esecuzione del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, rende noto che il pagamento delle fatture, da corrispondersi esclusivamente alla stessa Ditta, dovrà effettuarsi mediante bonifico bancario sul C/C dedicato di seguito indicato:

BANCA	IBAN
Unicredit Banca S.p.a./ agenzia n.6, Palermo	IT84N0200804694000300533474

La Ditta comunica, inoltre, che ai sensi della legge 136/2010 è delegato ad operare sul sopra individuato conto corrente dedicato il Sig. Emanuele Ribaudo, nato a Palermo, il 28 settembre 1966, operante in qualità di legale Rappresentante della Ditta.

L'Appaltatore si impegna a comunicare all'Azienda Ospedaliera, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti e ai soggetti autorizzati ad operare su di essi; in difetto di tali comunicazioni, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di Legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni e dichiara che si avvarrà del predetto conto corrente per tutte le operazioni relative al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario o postale o assegno circolare non trasferibile.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla "Azienda Ospedaliera" e dall'Appaltatore il Codice Identificativo di Gara, così come in altre parti del presente contratto viene indicato e che ad ogni buon fine viene di seguito ribadito: **CIG 9556117573**

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Articolo 17- Documenti, certificazioni, controlli di conformità del servizio, Customer Satisfaction

Il fornitore è tenuto a osservare le disposizioni di cui all'art. 39 del Capitolato ed a essere in possesso dei documenti e delle certificazioni in esso citate. Il Fornitore dovrà entro 30 giorni dall'inizio del servizio redigere il Documento di Valutazione dei Rischi in conformità all'art 28 D.Lgs 81/2008; tale documento dovrà essere messo a disposizione degli incaricati della Stazione Appaltante che ne facciano richiesta (art. 39 CSA).

Le parti si obbligano a rispettare tutte le prescrizioni di cui all'art. 40 del Capitolato, in materia di controlli di conformità del servizio ed inoltre quanto sancito anche dagli artt. 41 e 42 del Capitolato. Si applicano inoltre le disposizioni volte a monitorare il grado di soddisfazione degli utenti nei confronti del servizio (art. 44 del Capitolato).

Ai sensi dell'art. 49 del Capitolato, il Fornitore deve richiedere e ottenere tutte le prescritte autorizzazioni, nullaosta e benestare rilasciati dalle autorità preposte alla Vigilanza sulle norme di sicurezza. Tali nullaosta e benestare dovranno essere rinnovati anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che potessero essere emanate nel corso dell'espletamento dell'appalto. Il Fornitore deve altresì attuare l'osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. Il Fornitore dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti.

Articolo. 18 - Responsabilità del fornitore

L'impresa è responsabile della perfetta esecuzione del servizio e risponderà di eventuali danni causati a persone o cose conseguenti allo svolgimento della stessa o comunque connessi all'esecuzione del presente contratto, ivi compresi quelli, di qualsiasi natura, cagionati eventualmente dai propri dipendenti.

Il Fornitore, pertanto, assume la piena responsabilità di tutti i danni che possono derivare, tenendo manlevato ed indenne l'A.R.N.A.S. per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, sia essi terzi o personale dell'impresa, verificatosi nell'esecuzione del servizio.

L'A.R.N.A.S. è inoltre esonerata da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare in caso di danni e furti a quanto fornito ed eventualmente realizzato dal Fornitore.

Articolo 19 - Inadempimenti, penalità, risoluzione.

Il RUP è preposto dall'Azienda Ospedaliera ed ha espressa delega di operare, durante il corso del "Servizio" stesso, per necessità od opportunità sopravvenute, tutti gli interventi che ritenga necessari. Si applicano le specifiche disposizioni di cui agli artt. 43 (Contestazioni al fornitore) e 45 (penali) del CSA. In particolare, La Stazione Appaltante, a seguito dei controlli effettuati, notificherà al Fornitore eventuali prescrizioni alle quali esso dovrà uniformarsi entro il tempo massimo di otto giorni di calendario e consecutivi, con possibilità entro tale termine, di presentare controdeduzioni che, nel caso, interrompono la decorrenza del termine predetto sino a nuova comunicazione. Il Fornitore è obbligato a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dalla Stazione Appaltante, in relazione alle contestazioni mosse. Trascorso inutilmente il tempo massimo previsto, se il Fornitore non avrà esibito nessuna contro deduzione probante, la Stazione Appaltante applicherà le penali previste per le contestazioni addebitate.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.

In caso di inadempimento o ritardo, non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dal presente Capitolato, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo, da parte della Stazione Appaltante, le seguenti penali:

1. Mancata attivazione del servizio nei tempi previsti nella documentazione di gara: 1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per ogni giorno di ritardo;
2. Non conformità relativa alla struttura e alla composizione dei pasti: 0,5 per mille del valore dell'ordinativo di

fornitura per singola non conformità;

3. Mancato rispetto delle grammature per ciascuna categoria di utenti (verificato su 10 pesate della stessa preparazione): 0,5 per mille del valore dell'ordinativo 62 di fornitura per singola non conformità;

4. Mancata conservazione dei campioni delle preparazioni giornaliere: 2 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per singola non conformità;

5. Per ogni pasto in meno, ovvero non consegnato nei modi e nei tempi prescritti, rispetto alle prenotazioni effettuate da ogni singolo Reparto: 3 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per singola non conformità;

6. Per ogni ritardo di oltre quindici minuti, rispetto agli orari previsti, nella consegna e somministrazione dei pasti: 1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per singola non conformità;

7. Per ogni variazione del menù giornaliero non motivata e/o di valore economico inferiore non concordata: 1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per singola non conformità;

8. Per ogni derrata non conforme alla specifica tecnica relativa all'Allegato "Specifica tecnica relativa alle caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari e non alimentari": 2 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per singola non conformità;

9. Per ogni esito non conforme a seguito di verifiche chimico-fisiche o ispettive in relazione all'Allegato "Specifica tecnica relativa alle caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari e non alimentari": 2 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per singola non conformità;

10. In caso di ritrovamento di corpi estranei nei pasti: 5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per singola non conformità;

11. Per ogni caso di non rispetto del divieto di riciclo: 2 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per singola non conformità;

12. Mancata attuazione della normativa comunale in materia di raccolta differenziata: 1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per singola non conformità;

13. In tutti gli altri casi di disservizi documentati: fino al 5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, a discrezione della Stazione Appaltante, commisurata alla gravità/entità dei disservizi e degli inadempimenti contrattuali.

14. Mancata osservanza degli impegni sottoscritti dall' OE nell'Offerta Tecnica che ha dato origine al relativo punteggio tecnico : dapprima appliçazione di una penale fino al 5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, in seguito, qualora sia reiterato l'inadempimento, la Risoluzione del Contratto previa contestazione per iscritto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Stazione Appaltante; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. La Stazione Appaltante potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte della Stazione Appaltante, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

Articolo 20 - Sospensione, altre cause di risoluzione.

Fermo restando quanto stabilito dal presente contratto, dal Bando di Gara, dal Disciplinare di Gara, dal CSA e da tutti i relativi allegati che ne fanno parte integrante, in materia di risoluzione e del recesso del contratto, nei casi di cui previsti dal

codice degli appalti vigenti *ratione temporis* secondo il principio del *tempus regit actum* e in caso di gravi e reiterate inadempienze dell'Appaltatore, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente il deposito cauzionale definitivo.

Fermo restando quanto stabilito dal presente contratto, dal Bando di Gara, dal Disciplinare di gara, dal CSA e da tutti i relativi allegati che ne fanno parte integrante, in materia di risoluzione e recesso del contratto, si applicano le disposizioni di cui al Codeice degli appalti vigente *ratione temporis*, nonché la disciplina civilistica relativa al recesso contrattuale. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda Ospedaliera. In tal caso, la Ditta avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria ed ad ogni ulteriore compenso od indennizzo e/o rimborso delle spese.

La risoluzione dà comunque diritto all'Azienda Ospedaliera di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione definitiva prestata.

A seguito della risoluzione del contratto, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di affidare l'appalto a terzi nel rispetto della normativa di legge, in danno dell'Appaltatore per il tempo necessario allo svolgimento della nuova procedura di gara.

L'affidamento a terzi è notificato all'Appaltatore e l'importo del danno che sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto verrà successivamente comunicato all'Appaltatore. Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell'Appaltatore e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito cauzionale prestato. L'esecuzione in danno non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 21 - Cauzione definitiva

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha costituito, ai sensi di legge , la polizza fideiussoria Vis-03.0009385 somma garantita di € 436.522, 04 (riduzione 50% ISO 9001 e riduzione 20% Certificato ISO 14001), rilasciata il 14/05/2024 da Visenta Insurance, Stoccolma Str. Klara Norra Kyrkogata n.29, Codice di Controllo IT1234D1324.

Il deposito cauzionale definitivo garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Ospedaliera, fatto salvo in via prioritaria quanto previsto al precedente art.19, ha diritto di rivalersi sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La sopracitata cauzione definitiva è vincolata per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto; in ogni caso il Garante sarà liberato dalla Garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Azienda Ospedaliera.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Azienda Ospedaliera; è fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda Ospedaliera ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.

Articolo 22 - Polizza assicurativa e oneri della Ditta

Ai sensi dell'art. 38 del Capitolato, il Fornitore si assume tutte le responsabilità derivanti da avvelenamenti, intossicazioni e tossinfezioni conseguenti all'ingestione, da parte dei fruitori, di cibi contaminati, avariati, adulterati e comunque in condizioni di insalubrità tali da determinare conseguenze sulla salute del consumatore, forniti dalla stessa. Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o causa ad esso connesse, derivassero alla Stazione Appaltante o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico del Fornitore, salvi gli interventi a favore della stessa da parte di società assicuratrici. A tale scopo l'Impresa dovrà stipulare una polizza RCT/RCO presso una primaria Compagnia di Assicurazione, di gradimento della Stazione Appaltante, nella quale venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante debba essere considerata " TERZI" a tutti gli effetti, che copra :

- tutti i rischi di danno per incendio, scoppio o altri eventi calamitosi con un massimale pari al valore di ricostruzione a nuovo calcolato sulla base delle tabelle dei prezzi ufficiali dell'ordine degli ingegneri e degli architetti in vigore all'epoca del sinistro;

- i rischi R.C.T. compresi quelli eventuali derivanti da avvelenamento e tossinfezione alimentare per gli utenti del servizio nell'ambito della gestione del servizio di ristorazione e del servizio mensa aziendale con un massimale non inferiore a €. 5.000.000/00 per singolo evento. Detti massimali vanno aggiornati di anno in anno in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante entro la data di inizio del servizio. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale diretto dall'Impresa, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto

La mancata stipula della polizza di cui sopra comporterà il diritto di recesso dal contratto da parte dell'Azienda.

La Ditta si assume tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

In particolare, la Ditta sarà direttamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale a persone o cose e, comunque, di ogni danno che possa derivare all'ARNAS in conseguenza dell'espletamento del Servizio. La Ditta dovrà comunque assicurare all'Azienda i servizi affidati, anche in caso di sciopero del proprio personale o di avaria delle attrezzature normalmente utilizzate, comunicando formalmente le modalità sostitutive di effettuazione nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 23 - Subappalto

Fermo restando quanto sancito dall'art. 8 del Disciplinare di Gara, secondo cui non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, La Ditta, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non affiderà in subappalto l'esecuzione di nessuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

Articolo 24 - Cessione del contratto e dei crediti derivanti dal contratto.

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizione di cui al codice degli appalti vigente *ratione temporis* in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, per ragioni di natura tecnico-organizzativa, l'ARNAS esprime la volontà di non accettare qualunque forma di cessione di credito da corrispettivo dovuto alla Ditta.

Articolo 25 - Osservanza misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e norme del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Azienda Ospedaliera con deliberazione della Direzione Generale del 29 Aprile 2022, n. 598, nonché dovrà garantire l'osservanza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento dell'Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico – Di Cristina – Benfratelli di Palermo".

L'Appaltatore dichiara di conoscerne i contenuti e di accettarli in toto, consapevole che un'eventuale violazione comporta la risoluzione del presente contratto o decadenza del rapporto, previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddizione con l'Azienda Ospedaliera.

Articolo 26 - Trattamento dei Dati, Consenso al Trattamento

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 (informativa) e 6 (consenso) del G.D.P.R. - Regolamento Privacy UE/ 2016/679, in tema di trattamento di dati personali, l'Azienda Ospedaliera e l'Appaltatore dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto e dell'esecuzione della "Fornitura" circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della "Fornitura", stessa, nonché di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal regolamento Privacy UE/ 2016/679. L'Azienda Ospedaliera, per quanto di competenza, esegue i tratta-

menti dei dati necessari all'esecuzione del presente contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di Legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie della Regione.

L'impresa COT presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Azienda Ospedaliera ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Articolo 27 - Riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Si impegna, altresì, ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutti i soggetti che direttamente od indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda Ospedaliera. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 28 - Controversie e Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione. Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia e per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti contraenti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo;

Articolo 29 - Rinvio al Bando di Gara, Capitolato Speciale di Gara, Disciplinare di Gara, CSA, ed ad altre norme

Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia al Capitolato, al Bando di Gara, al disciplinare, nonché a tutta la documentazione di gara di cui alla deliberazione 1770/2022 e successive integrazioni e rettifiche, trovando, dunque, applicazione le disposizioni degli atti di gara (Bando di Gara, CSA, Disciplinare di Gara e tutti i relativi allegati che ne fanno parte integrante) e tutti gli atti connessi, espressamente accettati dal soggetto aggiudicatario senza condizione o riserva alcuna, i quali, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente contratto, oltre all'obbligo da parte dell'Appaltatore di adempiere a quanto dichiarato nella documentazione tecnica prodotta e valutata in sede di Gara, relativa alla procedura di gara di cui in premessa.

Inoltre, si farà riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Infine, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni normative che siano o saranno emanati con particolare riferimento al settore oggetto del presente contratto anche se in contrasto con le disposizioni del Bando di Gara, del Capitolato Speciale di Gara, del Disciplinare di Gara, delle altre norme).

Articolo 30 - Spese di Contratto, Registrazione e varie

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 D.lgs 36/2023.

L'eventuale registrazione presso il competente Ufficio del Registro sarà effettuata dalla Ditta Cot Soc. cooperativa. La presente scrittura privata, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DPR 131/1986 è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 7, ultimo cpv del Capitolato, sono, comunque, a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla stipula e alla eventuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso, compresi i costi relativi all'imposta di bollo che quest'ultimo dichiara di aver già corrisposto giusto modello F24 ELIDE calcolati secondo l'allegato I.4 del D. Lgs.

36/2023.

Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005, mediante scrittura privata, conformemente a quanto sancito dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e dall'All. I.1, articolo 3, comma 1, lettera b).

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; tali dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Il presente contratto informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82 e norme collegate; pertanto, la data del presente atto sarà quella riportata dalla firma digitale dell'ultimo firmatario, anche se il servizio decorrerà dalla data prevista dall'art. 4 del presente contratto, conformemente a quanto sancito dall'art. 8 del Capitolato.

Il presente atto sarà inviato alla Ditta tramite posta elettronica certificata.

Le Parti dichiarano di avere esatta conoscenza del contenuto degli atti qui richiamati e dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nel presente contratto è conforme alla loro volontà e dopo attenta lettura lo approvano, la confermano e lo sottoscrivono.

Il presente contratto è formato da **n. trenta (30) articoli e occupa diciannove (19) pagine** intere fino alla sottoscrizione dei contraenti.

L'originale cartaceo del presente documento è archiviato presso l'Ufficio del Responsabile della U.O.C. Affari Generali

Palermo, data firma digitale

Per l'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli
Il Direttore Generale
Dott. Walter Messina - Firmato digitalmente

PER LA DITTA COT Soc. cooperativa
Sig. Emanuele Ribaudo - Firmato digitalmente

Agli sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod.civ., il sottoscritto procuratore dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente contratto e di approvare specificamente i seguenti articoli del Contratto.

Art. 2- "Norme regolatrici e disciplina applicabile"L'esecuzione del "Servizio" oggetto del rapporto contrattuale è regolato:

h) dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
i) dalle clausole del Disciplinare di Gara, del Capitolato e dei suoi allegati, del Bando di Gara, da tutti i relativi allegati e da ogni altro atto della Gara;
j) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Azienda Ospedaliera, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza;
k) dal Codice Civile, dal D.lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 36/2023 nel rispetto del principio del *tempus regit actum*, e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale, nonché dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia dell'appalto;
l) dal Decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020, pubblicato in GURI, Serie Generale n.90 del 4 aprile 2020 recante "*criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e forniture di derrate alimentari*";
m) dalle Linee guida del 16 aprile 2018, approvate dal ministero della Salute, Direzione Generale per l'igiene e la Sicurezza degli alimenti e della nutrizione, recante " *linee di indirizzo rivolte agli Enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di Comunità, al fine di prevenire o ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti*".
n) dal D.lgs. n.81 del 9 aprile 2008 Testo coordinato con il D.lgs n. 106 del 3 agosto 2007, attuazione dell'art. 1 della L. 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si prevede, altresì, il rigoroso rispetto di ogni altra norma e/o aggiornamento di quanto sopra indicato e comunque inerente l'oggetto del presente contratto.

La Ditta si impegna altresì ad adeguarsi ad ogni successiva disposizione normativa che dovesse sopravvenire nel corso di svolgimento del servizio, anche a seguito dell'emanazione di nuove norme, comunitarie, nazionali, regionali e locali.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in Leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

In caso di discordanza o contrasto, ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di Gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dalla Ditta nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultima ed espressamente accettate dall'Azienda Ospedaliera.

Art. 5- "Obbligazioni specifiche dell'appaltatore". L'Appaltatore si obbliga a rispettare le altre clausole del presente contratto, del Bando di Gara, del Capitolato e dei suoi allegati, nonché le disposizioni previste dai rispettivi allegati e da ogni altro atto della Gara di cui alla deliberazione 1770/2022 e sue integrazioni.

L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda Ospedaliera e/o da terzi autorizzati, diverse od ulteriori rispetto a quelle attuate alla data di avvio del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Azienda Ospedaliera di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Ai sensi dell'art. 3 del Capitolato, nel caso in cui nel corso dell'appalto la Stazione appaltante intendesse o dovesse attivare nuovi servizi ospedalieri anche esternamente all'area dei presidi aziendali, il Fornitore si obbliga a fornire il servizio anche presso queste eventuali Unità Operative aziendali, agli stessi prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione.

Inoltre, il Fornitore, fin d'ora, si impegna a svolgere il servizio di ristorazione alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione e con le stesse modalità tecnico organizzative descritte nel progetto, senza causare disservizio alcuno alla Stazione Appaltante o pretendere per questo altre indennità o compensi di sorta.

Il fornitore si obbliga rispettare tutte le condizioni per lo svolgimento del servizio di cui all'art. 13 del Capitolato, nonché allo svolgimento delle prestazioni in quest'ultimo indicate.

Il fornitore inoltre è obbligato al rispetto di quanto previsto in ordine al servizio mensa per il personale dipendente di cui all'art. 13 del Capitolato tecnico. Il Fornitore in particolare, effettuerà la distribuzione a self-service del solo pranzo destinato ai dipendenti e agli altri soggetti autorizzati dalla Stazione Appaltante. Il Fornitore dovrà eseguire tale servizio mediante un sistema che non preveda prenotazione, che consenta sia la registrazione tramite *badge* magnetico degli ingressi alle mense dei dipendenti sia la verifica a posteriori da parte della Stazione Appaltante dei pasti erogati agli aventi diritto sia l'addebito della quota parte del prezzo a carico dei dipendenti fruitori sullo stipendio mensile. Il Fornitore, inoltre, è tenuto ad adempiere tutti gli altri obblighi previsti nell'art 13, anche quelli relativi alle apparecchiature e frigoriferi.;

Articolo 11 - Condizioni del "Servizio" e limitazioni di responsabilità. La Ditta garantisce che l'esecuzione di tutte le prestazioni inerenti al "Servizio" siano a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti richiamati nello stesso, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga dell'Azienda Ospedaliera, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato, nelle offerte tecniche dell'Appaltatore; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente contratto.

La Ditta si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Ospedaliera da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme, delle prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti che dovessero essere imputabili e/o derivare da atto e/o fatto dell'Appaltatore.

Il fornitore si obbliga a osservare tutte le normativa prevista, anche nel Capitolato in materia di gestione dei rifiuti (art. 36 CSA).

Articolo. 18 - Responsabilità del fornitore. L'impresa è responsabile della perfetta esecuzione del servizio e risponderà di eventuali danni causati a persone o cose conseguenti allo svolgimento della stessa o comunque connessi all'esecuzione del presente contratto, ivi compresi quelli, di qualsiasi natura, cagionati eventualmente dai propri dipendenti. Il Fornitore, pertanto, assume la piena responsabilità di tutti i danni che possono derivare, tenendo manlevato ed indenne l'A.R.N.A.S. per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, sia essi terzi o personale dell'impresa, verificatosi nell'esecuzione del servizio.

L'A.R.N.A.S. è inoltre esonerata da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare in caso di danni e furti a quanto fornito ed eventualmente realizzato dal Fornitore.

Articolo 19 - Inadempimenti, penalità, risoluzione. Il RUP è preposto dall'Azienda Ospedaliera ed ha espressa delega di operare, durante il corso del "Servizio" stesso, per necessità od opportunità sopravvenute, tutti gli interventi che ritenga necessari. Si applicano le specifiche disposizioni di cui agli artt. 43 (Contestazioni al fornitore) e 45 (penali) del CSA. In particolare, La Stazione Appaltante, a seguito dei controlli effettuati, notificherà al Fornitore eventuali prescrizioni alle quali esso dovrà uniformarsi entro il tempo massimo di otto giorni di calendario e consecutivi, con possibilità entro tale termine, di presentare controdeduzioni che, nel caso, interrompono la decorrenza del termine predetto sino a nuova comunicazione. Il Fornitore è obbligato a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dalla Stazione Appaltante, in relazione alle contestazioni mosse. Trascorso inutilmente il tempo massimo previsto, se il Fornitore non avrà esibito nessuna contro deduzione probante, la Stazione Appaltante applicherà le penali previste per le contestazioni addebitate.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.

In caso di inadempimento o ritardo, non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dal presente Capitolato, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo, da parte della Stazione Appaltante, le seguenti penali:

15. Mancata attivazione del servizio nei tempi previsti nella documentazione di gara: 1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per ogni giorno di ritardo;
16. Non conformità relativa alla struttura e alla composizione dei pasti: 0,5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per singola non conformità;
17. Mancato rispetto delle grammature per ciascuna categoria di utenti (verificato su 10 pesate della stessa preparazione): 0,5 per mille del valore dell'ordinativo 62 di fornitura per singola non conformità;
18. Mancata conservazione dei campioni delle preparazioni giornaliere: 2 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per singola non conformità;
19. Per ogni pasto in meno, ovvero non consegnato nei modi e nei tempi prescritti, rispetto alle prenotazioni effettuate da ogni singolo Reparto: 3 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per singola non conformità;
20. Per ogni ritardo di oltre quindici minuti, rispetto agli orari previsti, nella consegna e somministrazione dei pasti: 1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per singola non conformità;
21. Per ogni variazione del menù giornaliero non motivata e/o di valore economico inferiore non concordata: 1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per singola non conformità;
22. Per ogni derrata non conforme alla specifica tecnica relativa all'Allegato "Specifica tecnica relativa alle caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari e non alimentari": 2 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per singola non conformità;
23. Per ogni esito non conforme a seguito di verifiche chimico-fisiche o ispettive in relazione all'Allegato "Specifica tecnica relativa alle caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari e non alimentari": 2 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per singola non conformità;
24. In caso di ritrovamento di corpi estranei nei pasti: 5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per singola non conformità;

25. Per ogni caso di non rispetto del divieto di riciclo: 2 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per singola non conformità;

26. Mancata attuazione della normativa comunale in materia di raccolta differenziata: 1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per singola non conformità;

27. In tutti gli altri casi di disservizi documentati: fino al 5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, a discrezione della Stazione Appaltante, commisurata alla gravità/entità dei disservizi e degli inadempimenti contrattuali.

28. Mancata osservanza degli impegni sottoscritti dall' OE nell'Offerta Tecnica che ha dato origine al relativo punteggio tecnico : dapprima applicazione di una penale fino al 5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, in seguito, qualora sia reiterato l'inadempimento, la Risoluzione del Contratto previa contestazione per iscritto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Stazione Appaltante; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. La Stazione Appaltante potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte della Stazione Appaltante, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

Art. 20 -"Sospensione, altre cause di risoluzione". Fermo restando quanto stabilito dal presente contratto, dal Bando di Gara, dal Disciplinare di Gara, dal CSA e da tutti i relativi allegati che ne fanno parte integrante, in materia di risoluzione e del recesso del contratto, nei casi di cui previsti dal codice degli appalti vigenti *ratione temporis* secondo il principio del *tempus regit actum* e in caso di gravi e reiterate inadempienze dell'Appaltatore, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente il deposito cauzionale definitivo.

Fermo restando quanto stabilito dal presente contratto, dal Bando di Gara, dal Disciplinare di gara, dal CSA e da tutti i relativi allegati che ne fanno parte integrante, in materia di risoluzione e recesso del contratto, si applicano le disposizioni di cui al Codeice degli appalti vigente *ratione temporis*, nonché la disciplina civilistica relativa al recesso contrattuale. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda Ospedaliera. In tal caso, la Ditta avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria ed ad ogni ulteriore compenso od indennizzo e/o rimborso delle spese.

La risoluzione dà comunque diritto all'Azienda Ospedaliera di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione definitiva prestata.

A seguito della risoluzione del contratto, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di affidare l'appalto a terzi nel rispetto della normativa di legge, in danno dell'Appaltatore per il tempo necessario allo svolgimento della nuova procedura di gara.

L'affidamento a terzi è notificato all'Appaltatore e l'importo del danno che sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto verrà successivamente comunicato all'Appaltatore. Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell'Appaltatore e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito cauzionale prestato.

L'esecuzione in danno non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art.24- "Cessione del contratto e dei crediti derivanti dal contratto".Fatto salvo quanto previsto dalle disposizione di cui al codice degli appalti vigente *ratione temporis* in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, per ragioni di natura tecnico-organizzativa, l'ARNAS esprime la volontà di non accettare qualunque forma di cessione di credito da corrispettivo dovuto alla Ditta.

Art. 28- "Controversie e foro competente".L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Si impegna, altresì, ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutti i soggetti che direttamente od indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda Ospedaliera. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Palermo (Pa), data firma digitale

PER LA DITTA COT Soc Cooperativa
Sig. Emanuele Ribaudo - Firmato digitalmente

(*)
L'originale cartaceo del presente documento è archiviato presso l'Ufficio del Responsabile della U.O.C. Affari Generali.